



Comune di Isola delle Femmine

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ
PER LA
PESCA PROFESSIONALE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N°21 DEL 22/04/2015**

DELIBERAZIONE DI C.E. n. 21 del 22/04/2015

INDICE

Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Destinatari	3
Art. 3 - Requisiti d'accesso	3
Art. 4 - Obbiettivi del Fondo	3
Art. 5 - Finanziamento e costituzione del Fondo	3
Art. 6 - Modalità per la presentazione della domanda e documentazione necessaria	3
Art. 7 - Termini di presentazione	4
Art. 8 - Criteri per la concessione dei contributi	4
Art. 9 - Liquidazione e rendicontazione per concessione dei contributi.	4
Art. 10 - Controlli	4
Art. 11 - Rinvio alla normativa	5
Art. 12 - Entrata in vigore e soppressione	5

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di Isola delle Femmine fonda la propria attività istituzionale anche su una politica di difesa e valorizzazione della Pesca, allo scopo di salvaguardare questa importante fonte economica della comunità ed i livelli occupazionali ad essa collegati. All'uopo il Comune valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità e promuove la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale.

Sulla base di tali principi è istituito il Fondo di solidarietà per la Pesca professionale per la concessione, agli imprenditori ittici, di aiuti per la ripresa economica e produttiva a fronte dei danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca causati da calamità naturali, avversità meteorologiche e meteorologiche, oppure ecologiche, di carattere eccezionale, disastri ambientali.

Art. 2 - Destinatari

1. I destinatari degli aiuti economici istituiti dal presente Regolamento sono i pescatori professionali residenti nel Comune di Isola delle Femmine che esercitano l'attività in forma individuale, collettiva o associata.

Art. 3 - Requisiti d'accesso

1. I requisiti di ordine generale necessari per l'accesso al Fondo sono i seguenti:

- a) essere proprietario dell'imbarcazione danneggiata;
- b) possedere regolare iscrizione nel Registro comunitario e nel Compartimento marittimo di riferimento del Comune;
- c) essere iscritto nel Registro Pescatori Marittimi ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 24 maggio 2004 n° 153;
- d) essere residente nel Comune di Isola delle Femmine da almeno dieci anni;
- e) di esercitare l'attività di pesca quale attività professionale esclusiva;
- f) non avere una situazione debitoria nei confronti del Comune, per la quale non sia stato concordato o non venga concordato prima dell'erogazione del contributo un piano di rientro formalizzato con atto scritto.

Art. 4 - Obiettivi del Fondo

1. Il Fondo di solidarietà per la Pesca professionale prevede aiuti contributivi per la ripresa economica e dell'attività produttiva dei soggetti di cui all'art. 2.

Il fondo ha la funzione di:

- a) contribuire alle spese motivate dalla necessità di affrontare danni materiali alla produzione e alle strutture produttive causati da calamità naturali, avversità meteorologiche e meteorologiche, oppure ecologiche, di carattere eccezionale;

Art. 5 - Finanziamento e costituzione del Fondo

1. Il Fondo di solidarietà per la Pesca professionale è finanziato con le ordinarie risorse del Bilancio Comunale, ha carattere straordinario, integrativo e temporaneo e si aggiunge agli interventi che già la Pubblica Amministrazione mette in campo per sostenere il settore della pesca.

L'entità del Fondo verrà annualmente definita in sede di approvazione del Bilancio e la sua istituzione è disciplinata dalla costituzione di un apposito capitolo del bilancio comunale.

2. Il fondo potrà essere integrato con risorse e donazioni ricevute da realtà di cittadini privati o di aziende del territorio. Allo scopo il Comune si dota di apposito C/C postale.

3. Le donazioni di cui al comma 2 sono vincolate al fondo senza che il Comune abbia facoltà di mutarne la destinazione.

4. Le risorse finanziarie stanziare saranno assegnate, fino ad esaurimento, ai cittadini in possesso dei requisiti richiesti, e collocati in graduatoria.

Art. 6 - Modalità per la presentazione della domanda e documentazione necessaria

1. La domanda di contributo dovrà essere redatta in carta semplice, sottoscritta sotto forma di

autocertificazione e compilata ai sensi del DPR 445/2000. La stessa dovrà essere presentata all'ufficio servizi sociali del Comune.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione della proprietà dell'imbarcazione oggetto del danno e regolare iscrizione nel Registro comunitario e nel Compartimento marittimo di riferimento del Comune;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione sull'iscrizione nel Registro Pescatori Marittimi;
- c1) attestazione della locale capitaneria di porto in ordine agli eventi occorsi verificatesi e ai danni subiti al sinistrato".
- c2) certificazione preventivo di spesa ovvero rendiconto di spese sostenute a cura di ditte ovvero professionisti del settore".
- d) dichiarazione che l'impresa non ha usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, altre agevolazioni disposte da altri enti pubblici; oppure che l'impresa ha usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, altre agevolazioni disposte da altri enti pubblici (nel caso specificare l'entità del contributo e l'ente erogatore);
- e) dichiarazione che per i beni colpiti non si sono percepiti rimborsi assicurativi;
- f) documento di attestazione della situazione socio-economica dell'interessato (attestazione ISEE in corso di validità);
- g) fotocopia della carta di identità e del codice fiscale.

Il Servizio Sociale provvederà alla verifica del possesso dei requisiti, della completezza della documentazione, inserendo la domanda nella rispettiva graduatoria.

2. Ai sensi dell'articoli 5 della Legge 241/90 e s.m.i., in sede istruttoria l'Amministrazione potrà richiedere il rilascio di ulteriori dichiarazioni e di documentazione, potrà richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, potrà esperire accertamenti tecnici e ispezioni e ordinare esibizioni documentali. In tali circostanze, verrà inviata tempestiva richiesta di integrazione/rettifica fissando un termine di 15 giorni entro cui provvedere (salvo diverso termine da concordarsi in presenza di motivate esigenze), pena l'archiviazione della domanda.

3. Qualora si evidenzi il mancato possesso dei requisiti di ammissibilità indicati agli articoli 2 e 3 sarà data comunicazione scritta al richiedente indicando la motivazione dell'esclusione.

Art. 7 - Termini di presentazione

Le domande di sostegno devono essere presentate, anche a mezzo PEC, entro il termine perentorio di 60 giorni dall'accadimento dell'evento eccezionale di cui all'art. 1.

Art. 8 - Criteri per la concessione dei contributi

1. Nel giudizio di ammissibilità delle domande di contributo e nella determinazione della sua entità, la Giunta tiene conto:

- a) delle disponibilità del Fondo di solidarietà per la pesca professionale;
- b) dell'entità dei danni certificata del caso in esame;
- c) della provata situazione socio - economica del nucleo familiare del richiedente comunque limitata ad un valore ISEE non superiore a € 10.000,00.

2. Il contributo potrà essere corrisposto, a titolo di indennizzo, fino al 80% dei danni materiali subiti all'impresa.

Art. 9 - Liquidazione e rendicontazione per concessione dei contributi.

1. La liquidazione delle somme concesse dall'Amministrazione Comunale avverrà con determinazione del Responsabile del Servizio cui è affidato il budget, previa presentazione di idonea rendicontazione e documentazione fiscale comprovante la realizzazione degli interventi per la ripresa economica e produttiva a fronte dei danni alla produzione e alle strutture produttive.

Art. 10 - Controlli

1. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli sul contenuto delle autocertificazioni rese dai richiedenti ai sensi del DPR 445/2000.

Qualora dai sopraccitati controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, l'Amministrazione provvederà, ai sensi dell'articolo 75 del medesimo DPR, ad adottare l'atto di decadenza del beneficio eventualmente incassato dal richiedente e al recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 11 - Rinvio alla normativa

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle leggi o ai regolamenti vigenti.

Art. 12 - Entrata in vigore e soppressione

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla raggiunta esecutività della deliberazione inerente la sua approvazione.

---Fine Documento---

